TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 139 – 28 GIUGNO 2022

Riunione del giorno 22 giugno 2022

77.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Sig. **M. L.**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice presidente
- Avv. Andrea Varano – Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico dell'atleta:

Sig. **M. L.**: *"per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 10, c. 2, e 16 Statuto FIPAV, 19, c. 2, e 22 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver mancato di ottemperare all'invito di presentarsi alle convocazioni del sodalizio di appartenenza e per aver mancato di ottemperare all'invito a sottoporsi a visita medico sportiva al fine del rilascio della certificazione attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica della pallavolo."*.

oooooooooooooooo

Ricevuto l'atto di deferimento, il Tribunale deliberava di procedere e convocava l'atleta M. L. per l'udienza del 22 Giugno 2022, da tenersi in modalità videoconferenza stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica.

All'udienza compariva il sostituto procuratore federale Avv. Gentile il quale illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità dell'atleta con conseguente irrogazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi tre. Per l'atleta nessuno compariva nonostante la rituale convocazione.

All'esito della discussione e della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito della motivazione entro giorni dieci.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto del 17 Febbraio 2022, trasmesso a mezzo PEC dal Presidente del sodalizio ASD Geda Volley Trani alla Procura Federale, con il quale si denunciava il comportamento dell'atleta M. L. reo di non aver adempiuto all'obbligo di sottoporsi a visita medica per il rinnovo del certificato.

Acquisita la prova dell'avvenuta convocazione dell'atleta per l'espletamento delle visite e stante il denunciato rifiuto dello stesso di sottoporsi a visita, la Procura ravvisava nella descritta condotta la palese violazione della normativa formalizzando il deferimento del prevenuto dinanzi questo Tribunale.

* * * * * * * * * * * *

Ritiene il Tribunale che non vi siano dubbi sulla sussistenza della condotta ascritta all'atleta incolpato il quale non ha adempiuto a quanto richiesto dal sodalizio di appartenenza.

Come più volte ripetuto dalla giurisprudenza degli Organi Federali, lo status di atleta tesserato e vincolato impone l'assolvimento degli oneri connessi a tale status, tra i quali sicuramente rientra quello di rispondere alle convocazioni per la ripresa degli allenamenti nonché quello di sottoporsi a visita medica per l'ottenimento del certificato di idoneità. Onere che peraltro sussiste anche e soprattutto a tutela dell'atleta medesimo.

Ne consegue che la volontà dell'atleta M. L. di non sottoporsi alla visita medica né di far pervenire tempestivamente idonea documentazione medica attestante il rinnovo dell'obbligatorio certificato medico sportivo deve essere sanzionata come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale delibera di sanzionare il tesserato M. L. con la sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Roma, 27 giugno 2022

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 28 giugno 2022